

COMUNE DI CAMPI BISENZIO
Provincia di Firenze

CONTRATTO INTEGRATIVO DECENTRATO
RELATIVO ALLE INDENNITA' DI CUI
ALLE LETTERE D) ED E) ART. 17 CCNL 1.4.99

In data 18.1.2002 acquisito il parere favorevole del Collegio dei revisori dei Conti, in data 11 Dicembre 2001, a seguito dell'autorizzazione espressa dalla Giunta comunale con atto n. 400 del 12.12.2001, ha avuto luogo l'incontro tra delegazione trattante di parte pubblica ed i rappresentanti delle OO.SS. al termine del quale è stato sottoscritto l'accordo decentrato integrativo, relativo alle indennità previste dall'art. 17, comma 2°, lett. d) ed e) del CCNL 1.4.1999 nel testo allegato.

Il Presidente della delegazione di parte pubblica:

Roberto Boni

Per la RSU aziendale:

Luca Baccini

Antonio Palla

[Signature]

Antonio G. Baccini

Per le OO.SS. territoriali:

FP CGIL Firenze Antonio Baccini

CONTRATTO INTEGRATIVO DECENTRATO

RELATIVO ALLE INDENNITA' DI CUI

ALLE LETTERE D) ED E) ART. 17 CCNL 1.4.99

1. Ai sensi del comma 4° dell'art. 20 del Contratto Decentrato Integrativo del Comune di Campi Bisenzio, sottoscritto in data 19.3.2001, il presente accordo definisce le fattispecie, gli importi e le modalità di erogazione delle indennità di cui alle lettere d) ed e) del 2° comma dell'art. 17 del CCNL 1.4.99, secondo quanto indicato nelle seguenti tabelle.

Indennità di sportello	L. 50.000 mensili	Corrisposta mensilmente agli addetti ai Servizi demografici, Protocollo ed Operatori addetti prestito biblioteca, a contatto quotidiano col pubblico per almeno 4 ore giornaliere per almeno i due terzi delle giornate lavorative
Celebrazione matrimoni in giornate non lavorative	L. 100.000 per ogni giornata di presenza	Corrisposta all'impiegato che assiste e all'addetto al servizio di custodia. L'indennità compete a due soli dipendenti, che resteranno disponibili per tutto l'orario previsto per le celebrazioni.
Rischio videoterminale	L. 40.000 mensili	Corrisposta mensilmente ai dipendenti che utilizzano tali attrezzature per almeno 4 ore giornaliere per almeno i due terzi delle giornate lavorative
Indennità di rischio	L. 40.000 mensili	E' confermata la corresponsione dell'indennità secondo le modalità ed alle figure ad oggi individuate
Indennità di disagio	L. 50.000 mensili	Corrisposta mensilmente al personale addetto all'assistenza domiciliare, agli autisti, agli operatori degli asili nido, addetti alla cucina. Tale indennità assorbe e ricomprende l'indennità di rischio, di cui sopra, eventualmente ad oggi riconosciuta
Indennità di disagio	L. 60.000 mensili	Corrisposta mensilmente ai Necrofori. Tale indennità assorbe e ricomprende l'indennità di rischio, di cui sopra, ad oggi riconosciuta
Assistenza al Consiglio Comunale	L. 80.000 per ogni seduta	Corrisposta: 1. all'impiegato incaricato della registrazione e verbalizzazione ed all'addetto al servizio di custodia, per le sedute convocate in orario serale e per le sedute convocate in orario pomeridiano i cui lavori si prolunghino oltre le ore 20,00 2. all'agente addetto alla vigilanza per le sedute convocate in orario serale e per le sedute convocate in orario pomeridiano che si prolunghino oltre le ore 21,30

Servizio gonfalone	L. 80.000 per ogni servizio effettuato in giornata feriale L. 100.000 per ogni servizio effettuato in giornata festiva	Corrisposta al dipendente che esplica le funzioni di gonfaloniere e per il personale di vigilanza addetto alla scorta
Servizi domenicali e festivi	L. 100.000	Corrisposta al dipendente che è chiamato a prestare servizio nelle giornate di domenica o festive che non rientrino nell'ordinario turno di lavoro
Reperibilità	L. 50.000	Corrisposta al dipendente in reperibilità che viene effettivamente chiamato a prestare servizio

Servizi aggiuntivi di vigilanza	
Sorveglianza notturna ore 19-01	- L. 100.000 per ogni servizio effettuato in giornata feriale - L. 120.000 per ogni servizio effettuato in giornata festiva
Sorveglianza mercato settimanale	- L. 100.000 per ogni servizio effettuato con orario 19-01 - L. 60.000 per ogni servizio effettuato con orario 6-12

2. Ai dipendenti addetti ai servizi di economato, servizi demografici, farmacie, alla gestione amministrativa e contabile dei buoni pasto presso l'U.O. personale, compete l'indennità maneggio valori come di seguito determinata:

Valore mensile corrispondente ad un ammontare rapportato ad anno compreso fra L. 50 e 100 milioni	L. 1.000 giornaliera
Valore mensile corrispondente ad un ammontare rapportato ad anno superiore a 100 milioni e fino a 150 milioni	L. 2.000 giornaliera
Valore mensile corrispondente ad un ammontare rapportato ad anno superiore a 150 milioni	L. 3.000 giornaliera

I responsabili dei servizi dovranno mensilmente comunicare l'ammontare dei valori maneggiati e le giornate in cui i singoli addetti sono stati effettivamente adibiti al servizio.

Per gli addetti ai servizi demografici l'indennità è corrisposta, per quindici giornate ogni mese, ai dipendenti effettivamente adibiti al servizio di sportello per non meno di quattro ore giornaliera per almeno due terzi delle giornate lavorative.

3. Il presente accordo trova applicazione dal 1° Novembre 2001.